

**ATTO COSTITUTIVO  
DI ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO**

Alle ore 10.30 del 5 settembre 2017, in Udine, via Palladio n. 15, si sono riuniti, per costituire un'Associazione senza scopo di lucro, gli avvocati:

1. Samantha Buttus, del Foro di Udine, nata a Palmanova, il 04.08.70, C.F. BTTSNT70M44G284K;
2. Mario Nussi, del Foro di Udine, nato a Udine, il 24.09.61, C.F. NSSMRA61P24L483F;
3. Gianpiero Porcaro, del Foro di Pordenone, nato a Palmanova, il 07.05.67, C.F. PRCGPR67E07G284X;
4. Bruno Simeoni, del Foro di Udine, nato a Cassacco (UD), il 20.10.56, C.F. SMN-BRN56R20B994G;
5. Cristina Simeoni, del Foro di Udine, nata a Cividale del Friuli, il 01.12.89, SMNCST89T41C758K.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il prof. avv. Mario Nussi, il quale, a sua volta, nomina quale segretario verbalizzatore il prof. avv. Gianpiero Porcaro.  
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio. Il segretario legge lo Statuto che, dopo essere stato discusso e posto in votazione, è approvato all'unanimità.

I presenti:

a) Deliberano che l'associazione sia denominata "Camera Tributaria del Friuli Venezia Giulia" con sede in Udine, Largo Ospedale Vecchio, 1, presso l'Ordine degli Avvocati di Udine.

b) In deroga alle previsioni statutarie:


1. nominano Presidente legale rappresentante il prof. avv. Gianpiero Porcaro, che rimane in carica fino all'Assemblea che sarà convocata entro il 31 ottobre 2017;


3. stabiliscono che, sino alla convocazione della prima assemblea associativa, per l'adesione alla Camera tributaria del Friuli Venezia Giulia è sufficiente, in presenza dei requisiti di ammissione, che la relativa richiesta sia inoltrata al Presidente;

4. stabiliscono che le quote associative saranno individuate dalla convocanda Assemblea.

b) Il Presidente e i soci fondatori si impegnano a divulgare l'avvenuta costituzione della Camera tributaria al fine di sviluppare sin d'ora la compagine associativa.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 11.30.





## STATUTO DELLA CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

### Art. 1 – Denominazione e durata

1.1. E' costituita con sede a Udine, Largo Ospedale Vecchio, 1, una Associazione di fatto, senza scopo di lucro, denominata "**Camera degli Avvocati Tributaristi del Friuli Venezia Giulia**" (nel prosieguo, Camera o Associazione). Il mutamento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce variazione dello Statuto dell'Associazione e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. È ammessa la istituzione di Ripartizioni territoriali, secondo le modalità di cui al successivo art. 19. La presente Associazione si dichiara apartitica, apolitica e opera in piena autonomia e indipendenza da qualsiasi Ente, Associazione e Potere pubblico o privato.

1.2. La Camera Tributaria del Friuli Venezia Giulia ha durata illimitata, ma può sciogliersi in ogni momento per volontà degli associati o per altre ragioni stabilite dal presente Statuto o dalla Legge.

### Art. 2. – Oggetto e scopi

2.1. La Camera mira alla valorizzazione della figura dell'Avvocato Tributario e svolge la sua azione per lo studio, l'approfondimento e l'attuazione delle leggi sostanziali, procedimentali e processuali nel settore tributario in ogni sua manifestazione, secondo i principi della Costituzione Italiana e dell'ordinamento giuridico.

Essa promuove ogni iniziativa per l'attuazione di quanto esposto nel comma precedente, nell'interesse degli esercenti la professione di avvocato nel campo tributario, della Giustizia Tributaria e della tutela del diritto di difesa del contribuente.

2.2. Gli scopi della Camera sono:

- I. rinsaldare i vincoli di solidarietà e di colleganza professionale, favorendo l'attività dell'avvocato tributario anche con la istituzione e/o gestione degli opportuni servizi atti a facilitare l'esercizio della professione;
- II. tenere contatti con le Autorità Giudiziarie al fine di favorire la collaborazione fra Giudici facenti parte delle Commissioni Tributarie ed Avvocati per il miglior assolvimento delle reciproche funzioni;
- III. promuovere iniziative per la formazione, lo sviluppo e l'aggiornamento professionale degli associati;
- IV. assistere i giovani colleghi nella preparazione all'esercizio dell'attività professionale in materia tributaria, promuovendo le opportune iniziative;
- V. organizzare e promuovere convegni, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni, dibattiti sulle problematiche di carattere tributario, intrattenendo rapporti anche con le strutture universitarie, in particolare con quelle locali;
- VI. promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini;

*Giuseppe M. Cristoforo*

*Donato*

VII. collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali.

2.3. L'Associazione potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

2.4. Ai fini del perseguimento delle sue attività, la Associazione potrà richiedere ed ottenere ogni forma di contributo pubblico o privato nonché concludere convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali. I proventi delle attività poste in essere dall'Associazione ai fini del perseguimento dello scopo sociale non potranno essere divisi fra gli associati anche in forme dirette.

### **Art. 3. – Associati e quota d'iscrizione**

3.1. La Camera è aperta agli Avvocati iscritti negli albi professionali che svolgono la propria attività in campo tributario o che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali della presente Associazione, condividendone lo spirito e gli ideali.

3.2. La Camera è inoltre aperta ai Praticanti Avvocati regolarmente iscritti nel relativo Registro e a soggetti diversi da questi e da quelli di cui all'art. 3.1., purché in possesso del titolo di Professore di ruolo di Diritto tributario, Ricercatore di Diritto tributario, o Dottore di ricerca in Diritto tributario. Ai soggetti di cui al presente comma, comunque tenuti al versamento della quota di iscrizione, non è attribuito diritto di voto in assemblea, salvo quello relativo alla approvazione del bilancio annuale e alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Camera.

3.2. La quota di iscrizione sarà stabilita dal Consiglio Direttivo. Potranno essere fissate quote differenziate per i Colleghi più giovani.

3.3. Non potrà aderire all'Associazione l'associato già dichiarato decaduto. L'adesione all'Associazione avrà effetto solo al momento del versamento della quota sociale. Il Consiglio direttivo si riserva il potere di non consentire l'iscrizione dell'associato, pure in regola con il versamento della quota. In tale ipotesi, il Consiglio ha l'obbligo di comunicare il motivo a mezzo p.e.c.

### **Art. 4. Domanda di ammissione e recesso del associato**

4.1. L'ammissione dei associati ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri. La qualità di aderente non è trasmissibile.

4.2. La qualità di associato si perde per morte, recesso o per esclusione. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. In caso di perdita della qualità di iscritto, nulla è dovuto all'Associato o ai suoi eredi per la propria quota, né hanno diritto al-

cuno sul patrimonio dell'Associazione. Il mancato versamento della quota annuale non costituisce causa di esclusione, ma impedisce l'esercizio di tutti i diritti connessi alla qualifica di associato.

4.3. Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto o con altro mezzo equipollente al Consiglio Direttivo ed ha effetto dal momento in cui la comunicazione perverrà al destinatario.

4.4. La decadenza o esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli associati:

a) che non partecipino alla vita dell'Associazione ovvero che tengano comportamenti gravemente contrari agli scopi della Associazione, ovvero alle deliberazioni assunte dalla Assemblea o dal Consiglio Direttivo;

b) che, con provvedimento definitivo degli organi professionali, siano stati radiati dagli Albi Professionali; diversamente, la sospensione dagli Albi Professionali comporta la sospensione dalla qualità di associato per eguale periodo di tempo;

c) che abbiano reiteratamente omissso il versamento della quota associativa, in tutto o in parte.

4.5. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri. Il ricorso verrà discusso dal Collegio dei Probiviri, presieduto dal suo Coordinatore. Il ricorso potrà essere accolto o rigettato, anche a maggioranza, dal Collegio.

#### **Art. 5. - Obblighi degli associati e sanzioni**

5.1 Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

5.2. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. Gli associati espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

#### **Art. 6. - Diritto di voto**

6.1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 3.2., tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso, salvo il caso di mancato versamento della quota di iscrizione annuale.

#### **Art. 7. - Patrimonio**

7.1. Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da: quote d'iscrizione, beni, mobili ed immobili, contributi, donazioni e lasciti, rimborsi, attività marginali di carattere commerciale e prodotti-

*Cristina Menni*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

vo, ogni altro tipo di entrate. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

7.2. È severamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto.

### **Art. 8. – Esercizio sociale**

8.1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo anno finanziario termina il 31 dicembre 2018.

8.2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro la fine del mese di aprile.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede della Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato. Entro detto termine, il bilancio deve essere trasmesso via posta elettronica all'associato che ne abbia fatto richiesta in sede di ammissione alla Camera Tributaria.

8.3. Entro la fine del mese di giugno e di dicembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo deve redigere il programma delle attività associative prospettate per il semestre successivo, con indicazione dei relativi impegni e fonti di finanziamento. Il programma deve essere inviato per conoscenza agli associati mediante posta elettronica.

8.4. L'amministrazione e la tenuta della contabilità sono affidate al Tesoriere sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo.

### **Art. 9. – Organi dell'Associazione**

9.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore, ove nominato;
- il Collegio dei probiviri, ove nominato.

9.2. In corrispondenza delle Circostrizioni giudiziarie dei Tribunali Ordinari di Gorizia, Pordenone e Trieste potranno essere istituite delle Ripartizioni territoriali con funzioni consultive e organizzative ai sensi del successivo art. 19.

### **Art. 10. – Assemblea degli associati**

10.1. L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è

composta da tutti gli associati, in regola col pagamento dei contributi, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

10.2. L'Assemblea si tiene nella sede della Camera Tributaria o in altro luogo individuato al momento della convocazione. Essa è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo.

La convocazione va fatta con almeno dieci giorni di anticipo mediante invio di lettera o di altro mezzo, anche informatico, scelto da chi convoca e ritenuto idoneo al raggiungimento del fine, a tutti gli associati con l'indicazione del luogo, giorno e ora della prima convocazione, dell'ordine del giorno da discutere e deliberare e le indicazioni della eventuale seconda convocazione.

10.3 Ogni associato può farsi rappresentare anche per delega da altro associato; tuttavia, nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Le delibere della Assemblea sono a disposizione degli associati che le richiedono.

10.4. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, in prima convocazione, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei presenti o rappresentati.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

### **Art. 11. – Compiti dell'Assemblea**

11.1. L'Assemblea ordinaria:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo, il Revisore ed il Collegio dei probiviri;
- approva il rendiconto preventivo e il rendiconto consuntivo;
- approva l'eventuale regolamento interno per l'attuazione dello Statuto.

11.2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del relativo patrimonio e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dagli organi dell'associazione. In tali ipotesi, per la validità delle relative delibere sarà necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

### **Art. 12 – Consiglio Direttivo**

12.1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, con le maggioranze di cui al precedente art. 10.4. Ciascuno degli iscritti, potrà candidarsi a componente del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal successivo art. 12.5.

Christina Amadori  
~~Christina Amadori~~  
Christina Amadori

Christina Amadori

Christina Amadori

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

12.2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo può tenersi anche in audioconferenza; ciò di cui deve essere fatta espressa menzione nel relativo verbale.

12.3. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il primo Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, è nominato dagli associati che hanno partecipato alla costituzione della Associazione e resta in carica fino alla approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019.

12.4. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dalla Assemblea con la maggioranza di cui al precedente art. 11.2. In caso di dimissioni o decadenza contemporanea dell'intero Consiglio Direttivo, o di almeno tre componenti dello stesso, il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca senza indugio l'Assemblea per procedere alle sostituzioni, limitandosi, nel frattempo, alla ordinaria amministrazione della Camera Tributaria. In caso di dimissioni o decadenza da parte di uno o due membri, risulteranno eletti di diritto i primi dei non eletti.

12.5. Almeno trenta giorni prima del giorno indicato per le votazioni, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea avente all'ordine del giorno la indizione delle votazioni con indicazione di luogo, orari di apertura e chiusura del seggio.

Le votazioni avverranno ogni tre anni entro la fine del mese di giugno. Coloro che intendano candidarsi a ricoprire la carica nel Consiglio Direttivo e ne abbiano i requisiti dovranno far pervenire le proprie candidature scritte via PEC al Segretario entro venti giorni prima del giorno in cui si terrà l'Assemblea elettorale.

Sono eleggibili tutti iscritti all'Associazione, ad esclusione di coloro che sono indicati all'art. 3.2, in regola con il pagamento della quota associativa alla data di presentazione della candidatura, a condizione che non versino in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto.

L'ufficio elettorale è composto da cinque membri: 3 soci a scelta del Consiglio Direttivo, di cui uno facente parte del Consiglio in scadenza, più 2 di nomina assembleare tra soci non candidati. Autonomamente l'Ufficio elettorale designerà Presidente e 2 scrutatori. Il segretario dell'ufficio elettorale sarà di diritto il membro designato del Consiglio Direttivo in scadenza.

Il voto di ciascun socio è uguale, libero e segreto.

Ogni elettore potrà esprimere sulla scheda elettorale un numero di voti pari al numero dei membri da eleggere.

L'elenco dei candidati al Consiglio Direttivo verrà trasmesso dal Consiglio Direttivo in scadenza, dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature.

Lo scrutinio delle schede avverrà immediatamente alla chiusura del seggio e ne verrà data verbalizzazione.

Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, fino alla concorrenza del numero di posti vacanti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri.

L'Ufficio elettorale provvede ad escludere dagli eletti i candidati che versino in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto.

In caso di parità di voti fra più candidati per l'ultimo eletto, l'Ufficio elettorale indice la votazione di ballottaggio esclusivamente fra gli stessi. L'Ufficio elettorale indice la votazione di ballottaggio non prima di 7 e non oltre 15 giorni dalla prima votazione. Il Consiglio Direttivo convoca immediatamente l'Assemblea per il ballottaggio, per il giorno fissato dall'Ufficio elettorale, con gli stessi mezzi di convocazione del primo turno.

Alle votazioni di ballottaggio si applicano le stesse norme dettate per il primo turno elettorale.

Se sorgono contestazioni sulla regolarità delle operazioni elettorali o sull'esito delle votazioni, l'Ufficio elettorale decide a maggioranza, al più presto e senza formalità.

Sia al primo turno, sia all'eventuale ballottaggio, le contestazioni devono perentoriamente essere sollevate al più tardi subito dopo la fine dello spoglio delle schede.

Delle contestazioni e della motivazione della decisione sulle stesse è fatta menzione sul verbale delle operazioni di scrutinio.

Al termine delle operazioni elettorali, l'Ufficio elettorale effettua la proclamazione degli eletti trasmettendo al Consiglio Direttivo il verbale delle operazioni di scrutinio con gli allegati.

12.6. Il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per gli affari di ordinaria amministrazione fino al termine delle operazioni elettorali del primo turno. Se l'eventuale ballottaggio riguarda più di tre posti vacanti, il Consiglio Direttivo uscente resta in carica fino al termine di tutte le operazioni elettorali.

Le condizioni di incompatibilità rilevano a decorrere dalle prime elezioni successive all'entrata in vigore delle modifiche statutarie che le introducono, salva diversa disposizione transitoria.

### **Art. 13. – Attività del Consiglio Direttivo**

13.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Camera Tributaria del Friuli Venezia Giulia ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 3 dei componenti, su richiesta scritta e motivata;
- da almeno il 30% degli associati, su richiesta scritta e motivata.

13.2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- 1) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- 2) formalizzare le proposte per la gestione della Associazione;
- 3) elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci

Alfredo Amadori  
~~Alfredo Amadori~~  
G. Amadori



Alfredo Amadori

- di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- 4) elaborare il programma semestrale di cui al precedente art. 8.3.;
  - 5) deliberare in merito all'ammissione di nuovi associati.
  - 6) Elaborare programmi formativi, aggiornamento professionale e gestire scuole e corsi di formazione.

13.3. Il Consiglio Direttivo, a scelta del Presidente, può tenersi anche per video conferenza o per conferenza telefonica. In ogni caso, di ciascuna riunione deve essere redatto verbale, che è a disposizione degli associati. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere sempre presente il Presidente.

13.4. La Camera può, su parere del Consiglio Direttivo, aderire ad Associazioni affini di carattere nazionale od internazionale.

13.5. I membri del consiglio direttivo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute.

13.6. In relazione a tutti i poteri attribuiti al Consiglio Direttivo, questo si intende regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 14. - Presidente**

14.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione e dura in carica tre anni, è rieleggibile e rappresenta la Camera, sottoscrivendo i relativi atti di amministrazione. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, curandone l'attuazione delle deliberazioni. Non è eleggibile quale Presidente colui che riveste la carica di Presidente di un Ordine professionale o sia membro del Consiglio di disciplina.

14.2. Il Presidente può delegare i propri poteri per il compimento di specifici affari ad altri membri del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente.

#### **Art 15 - Segretario**

15.1. Il Segretario del Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente o il Vice Presidente nell'esercizio delle loro funzioni, redige i verbali di riunione del Consiglio, curandone la tenuta in apposito registro.

#### **Art. 16. - Tesoriere**

16.1. Il Tesoriere della Camera tiene i registri contabili, provvede agli incassi, esegue i pagamenti relativi alla ordinaria amministrazione, nonché quelli deliberati, redige e sottoscrive il rendiconto preventivo e consuntivo e tiene la cassa sociale. I rendiconti andranno trasmessi senza indugio al Revisore legale, ove nominato.

#### **Art. 17. - Revisore legale**

17.1. Il Revisore legale, ove nominato, può essere scelto tra i non associati o tra gli associati. È eletto dall'Assemblea, con le maggioranze

previste dal precedente art. 10.4, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Revisore legale verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Il Revisore legale resta in carica per un triennio.

17.2. L'opportunità o necessità della nomina del revisore legale è di competenza del Consiglio Direttivo.

17.3. Il Revisore legale svolge la propria attività gratuitamente, anche se scelto tra i non associati.

#### **Art. 18 – Collegio dei probiviri**

18.1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre associati eletti dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'art. 10.4. Il Collegio dura in carica 3 anni e suoi membri sono rieleggibili. I componenti del Collegio dei probiviri è eletto secondo le modalità di cui al precedente art. 12.5.

18.2. Il Collegio dei probiviri decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Le decisioni del Collegio non sono impugnabili.

18.3. Il Collegio dei probiviri vigila sull'operato del Consiglio Direttivo e svolge la propria attività gratuitamente.

17.2. L'opportunità o necessità della nomina del Collegio dei probiviri è di competenza del Consiglio Direttivo. Tale nomina è comunque necessaria nel caso in cui il numero degli associati sia superiore a cinquanta.

#### **Art. 19 – Ripartizioni territoriali**

19.1. Nelle Circoscrizioni giudiziarie dei Tribunali Ordinari di Gorizia, Pordenone e Trieste, possono essere istituite delle Ripartizioni territoriali composte dagli associati individuati secondo il loro domicilio professionale, che a tal fine deliberano con le maggioranze di cui all'art. 10.4. Gli associati eleggono il proprio Coordinatore che potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo nel cui mandato è stato eletto. L'istituzione delle Ripartizioni territoriali spetta al Consiglio Direttivo, a seguito di richiesta proveniente da almeno cinque associati aventi il domicilio professionale nella istituenda Ripartizione territoriale.

19.2. Le Ripartizioni territoriali, nel rispetto delle finalità previste dall'art. 2 dello Statuto e, sempre con riferimento a problematiche che caratterizzano l'ambito territoriale della zona, si propongono:

- I. di rinsaldare i vincoli di solidarietà e di colleganza professionale;
- II. di promuovere iniziative per l'aggiornamento e la preparazione professionale dei associati presenti nell'ambito territoriale della zona;

*Crastvedimem*  
*for*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- III. di assistere i giovani colleghi nella preparazione all'esercizio dell'attività professionale, promovendo le opportune iniziative anche nell'ambito più ristretto relativo alla propria zona di riferimento;
- IV. di riferire agli organi dell'Associazione in ordine al funzionamento del procedimento tributario avanti ai Giudici delle Commissioni Tributarie Provinciali e al funzionamento delle strutture amministrative presenti nel territorio;
- V. di formulare agli organi Camera proposte in ordine al perseguimento delle finalità indicate nello Statuto.

#### **Art. 20 – Compenso e rimborso spese**

20.1. Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate per lo svolgimento delle proprie funzioni.

#### **Art. 21 – Regolamento interno**

21.1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 22 – Estinzione, scioglimento e liquidazione**

22.1. La Camera si estingue per delibera dell'Assemblea:

- a) quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause previste dall'art. 27 cc.

22.2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività i beni, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, saranno devoluti ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

#### **Art. 23 – Clausola compromissoria - Arbitrato**

23.1. Qualsiasi controversia tra gli Associati e la Camera Tributaria, fatte salve le questioni di competenza del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 18, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale che giudicherà "*pro bono et aequo*", senza formalità di procedura, con decisione non impugnabile.

23.2. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, anche non associati, uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, sarà nominato di comune accordo dai primi; in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Udine. La decisione dovrà essere adottata e comunicata alle parti entro 60 giorni dalla nomina del Presidente.

#### **Art. 24 - Rinvio**

24.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.

\*\*\*

La sede è sita nel Comune di Udine.

La sede potrà essere variata senza modificare il presente Statuto.

I soci fondatori sono:

**Buttus Samantha**, nata a Palmanova (UD), il 4 agosto 1970, residente in San Giorgio di Nogaro (UD), Via Europa Unita 21, C.F. BTTSNT70M44G284K;

**Nussi Mario**, nato a Udine, il 24 settembre 1961, residente in Pagnacco (UD), Via dei pini 22, C.F. NSSMRA61P24L483F;

**Porcaro Gianpiero**, nato a Palmanova (UD) il 7 maggio 1967, residente in Porcia (PN), Via Colombera, 2, C.F. PRC GPR 67E07 G284X;

**Simeoni Bruno**, nato a Cassacco (UD), il 20 ottobre 1956 e residente in Cassacco (UD), Via Calvario 3, C.F. SMNBRN56R20B994G;

**Simeoni Cristina**, nata a Cividale del Friuli, il 01 dicembre 1989 e residente in Cassacco (UD), Via Calvario 3, C.F. SMNCST89T41C758K.

